



## INTERPELLANZA

OGGETTO: SANZIONI ELEVATE PER LA MANCATA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

### **PRESO ATTO CHE**

Il Regolamento comunale n. 320 - Tutela e benessere degli animali in città - all'art. 24 recita testualmente:

#### **Art. 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide**

"1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie."

### **CONSIDERATO CHE**

Tali obblighi spesso e volentieri vengono disattesi dai proprietari;

Le zone più intaccate sono quelle periferiche, che data la massiccia presenza di deiezioni canine si trasformano in veri e propri "campi minati".

### **RILEVATO CHE**

Lo stesso Regolamento prevede che la mancata rimozione di escrementi di origine animale dal suolo pubblico è punibile con sanzioni, precisamente gli artt. 42 e 43 recitano:

#### **Articolo 42 - Sanzioni**

"1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle  
Pag 1 di 2 leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione

della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 43.

#### **Articolo 43 - Definizione delle sanzioni**

1. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: articolo 9; articolo 20; articolo 21 commi 1 e 2; articolo 24; articolo 26 comma 2; articolo 30 commi 1, 3 e 4; articolo 34 comma 1; articolo 38 commi 3, 4 e 7; articolo 39 comma 3. 2. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli: articolo 16; articolo 17 comma 1; articolo 27; articolo 28 comma 3; articolo 36 comma 1; articolo 39 comma 4; articolo 40."

#### **APPURATO CHE**

Nello specifico dobbiamo far riferimento all'art. 43, comma 1, che prevede l'applicazione di una sanzione che varia da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro.

#### **INTERPELLA**

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. Quante multe siano state elevate nel corso del 2023 per mancata raccolta delle deiezioni canine.
2. Da chi siano state elevate le sanzioni e di queste quanti siano i verbali rilasciati dalla Polizia Municipale durante il 2023.
3. Come sia la ripartizione per Circoscrizione dei verbali accertati nel 2023.
4. Quante sanzioni siano state elevate nel 2023 rispetto a quelle riscontrate negli esercizi 2021 - 2022, considerando gli stessi periodi di riferimento.

Torino, 08/09/2023

**IL CONSIGLIERE**

Firmato digitalmente da Giuseppe Catizone